ILARIA CALLEGARI

Dottore commercialista - Revisore dei Conti - Pubblicista

Comune di Molveno

Protocollo: 0004962

Data: 03/09/2018 Classifica: 4.4

Spett.le

COMUNE di MOLVENO

Piazza Marconi, n. 1

38018 MOLVENO (TN)

Oggetto: parere sulla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio 2018 – 2020 ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e sulla proposta di variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione 2018 – 2020

La sottoscritta, in qualità di revisore dei conti del Comune di Molveno, nominata con delibera dell'organo consiliare n. 4 dell'8 febbraio 2017, visti:

- il bilancio di previsione 2018 2020 approvato con delibera consiliare n. 5 del 24 gennaio 2018;
- il rendiconto per l'esercizio 2017;
- la proposta di deliberazione consiliare concernente le verifiche per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
- la proposta di variazione al bilancio 2018 2020 acquisita dal sottoscritto revisore il 29 agosto 2018 e che verrà sottoposta al Consiglio comunale;

premesso che

la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle

- disposizioni del Decreto Legislativo 118/2011 modificative del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge;
- dal 1º gennaio 2016 gli enti locali provvedono quindi alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs 118/2011, ed, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- l'art. 193 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli Enti Locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa;
- il co. 2 del citato art. 193 stabilisce che almeno una volta all'anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Il Revisore unico procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione e rileva quanto segue.

VERIFICA degli EQUILIBRI di BILANCIO

Il Revisore rileva che:

- permangono gli equilibri generali di bilancio;
- non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi e non emergono situazioni di criticità che facciano pensare a mancate riscossioni che non possano essere coperte dal Fondo crediti di dubbia esigibilità come quantificato in sede di bilancio di previsione e accantonato nell'avanzo di amministrazione;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati.

VARIAZIONI di BILANCIO

Il Revisore:

 vista la proposta di variazione al bilancio 2018 – 2020, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi e che verrà sottoposta al Consiglio comunale, che si riassume nei seguenti schemi:

VARIAZION	II BILA	NCIO di PREV	ISIONE 2018/2020 - anno 2018		
FONTI di FINANZIAMENTO Maggiori entrate parte corrente	Competenza		IMPIEGO FONDI	Competenza	
	€	83.000,00	Maggiori spese parte corrente	€	93.000,00
Minori spese parte corrente	€	10.000,00	Minori entrate parte corrente		
Totale parte corrente	€	93.000,00	Totale parte corrente	€	93.000,00
Maggiori entrate parte straordinaria	€	143.233,00	Maggiori spese parte straordinaria	€	83.000,00
Minori spese di parte straordinaria	€		Minori entrate parte straordinaria	€	369.233,00
Totale parte straordinaria	€		Totale parte straordinaria	€	452.233,00
Avanzo di amministrazione					
TOTALE	€	545.233,00	TOTALE	€	545.233,00

VARIA	AZIONI B	ILANCIO di PREV	/ISIONE 2018/2020 - anno 2019		
FONTI di FINANZIAMENTO Maggiori entrate parte corrente	Competenza		IMPIEGO FONDI	Competenza	
	€	16.500,00	Maggiori spese parte corrente	€	16.500,00
Minori spese parte corrente			Minori entrate parte corrente		
Totale parte corrente	€	16.500,00	Totale parte corrente	€	16.500,00
Maggiori entrate parte straordinaria	€	502.761,00	Maggiori spese parte straordinaria	€	502.761,00
Minori spese di parte straordinaria			Minori entrate parte straordinaria		
Totale parte straordinaria	€	502.761,00	Totale parte straordinaria	€	502.761,00
Avanzo di amministrazione				-	
TOTALE	€	519.261,00	TOTALE	€	519.261,00

- considerato che, per quanto riguarda la variazione di assestamento generale non è necessario intervenire con particolari variazioni per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, viene proposta la suesposta variazione di bilancio al fine di adeguare le previsioni di spesa di determinati Programmi e Missioni ad esigenze e necessità di spesa che sono intervenute nel corso dell'esercizio, così come alcune previsioni di entrata ed il fondo di riserva;
- considerato che a seguito della sopramenzionata variazione non si altera il pareggio finanziario del bilancio, rimanendo invariati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti, compreso l'equilibrio di cassa per l'anno 2018 e rispettati gli obiettivi predeterminati dalla relazione previsionale e programmatica;
- preso atto che si intende allo stesso modo variato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
- preso atto che le variazioni, riguardando opere pubbliche, introducono la prima variazione al Programma
 Generale delle opere Pubbliche, contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020.

Il Revisore dei conti, a seguito dei rilievi effettuati,

RITIENE

di poter esprimere **parere favorevole** sulla salvaguardia degli **equilibri** generali di bilancio 2018 – 2020 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui, ed in merito alla **regolarità** tecnicoformale del provvedimento di **variazione del bilancio** di previsione 2018 - 2020.

Molveno, lì 30 agosto 2018

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Ilaria Callegari